



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816 e seguenti)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Articolo 12 - Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 10, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza all'ufficio competente.

2. La domanda di rinnovo delle occupazioni permanenti deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 6 del regolamento almeno un mese prima della scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e il periodo richiesto.

3. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. Il concessionario deve inoltrare domanda di proroga almeno cinque giorni prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente ai fini del conteggio del canone dovuto, tenuto conto dell'intera durata dell'occupazione.

4. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, ~~il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione dell'occupazione. La~~ relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata con un anticipo di almeno 30 giorni. ~~Per tali fattispecie, in presenza di richiesta di riduzione dello spazio occupato, il nuovo canone decorre dal primo semestre solare successivo alla data di variazione.~~

5. Per le occupazioni temporanee, in caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario, occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata, il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 5 giorni. Se la rinuncia è comunicata oltre il termine previsto si procederà al ricalcolo del canone per il periodo utilizzato (o all'eventuale rimborso se già versato) tenendo conto, comunque, dei 5 giorni di preavviso previsti. Non sono comunque rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo, fatta eccezione per l'eventuale deposito cauzionale

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 40 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della autorizzazione o altro provvedimento analogo.

2 In deroga a quanto previsto al comma 1, per occupazioni o esposizioni pubblicitarie temporanee autorizzate per periodi pluriennali, senza soluzione di continuità, ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione, secondo la tariffa ordinaria di anno in anno vigente, con versamento anticipato del relativo canone.

3. Qualora l'importo annuo del canone temporaneo sia superiore ad € 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento rateale. In ogni caso il versamento dell'acconto pari ad 1/3 va effettuato contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione, mentre il versamento a saldo del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione o esposizione pubblicitaria.

4. Per le occupazioni di suolo permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione ed è calcolato proporzionalmente rispetto alla scadenza dell'anno solare. Per gli anni successivi il canone va corrisposto in due rate con scadenza il 30 aprile e il 31 agosto. La Giunta comunale potrà variare all'interno del medesimo anno solare le scadenze previste.

5. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.

6. Nel caso di cessazione dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria permanente in corso d'anno, il versamento a saldo del canone deve essere effettuato entro la data di cessazione.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 42 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

9. Per le date la cui scadenza cade in giorno prefestivo o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

10. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

11. Non si effettuano rimborsi relativi alle occupazioni di suolo per importi inferiori ad euro 15,00.

Articolo 42 - Sanzioni e indennità

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, della legge 449/1997 si stabilisce per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone per un massimo di euro 500,00. Oltre alla sanzione saranno applicati gli interessi pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 296/2006. Laddove il tasso legale sia inferiore al 4% e la sommatoria con i 2 punti previsti sia invece superiore, si applica il tasso massimo del 4%. Se invece il tasso legale supera il limite del 4% si applicherà solo il tasso legale in vigore, aumentato di 2 punti percentuali ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 296/2006.

2. La sanzione prevista al comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.

3. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 30%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le altre occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari. Per tutte le fattispecie temporanee, ai fini del calcolo della sopra citata indennità, il periodo minimo da considerare è sempre di trenta giorni, salvo che dal verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale non risulti un periodo superiore. In presenza di più accertamenti nei trenta giorni successivi al precedente, non sarà conteggiato nel calcolo dei trenta giorni, il periodo già eventualmente addebitato.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma.

c) in ogni caso quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 689/1981, in deroga a quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera b) del precedente comma sono ridotte al 50% se il versamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La riduzione del presente comma non è applicabile in presenza di ricorso o impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo.

5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 6 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018, n. 2), con l'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 24/11/1981 n. 689.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

8. L'omesso pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo può consentire all'Ente di considerare decaduta la concessione come previsto dall'art. 14 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni previste dal presente articolo.

Articolo 45 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 802, della legge 160/2019, gli interessi di mora sono conteggiati al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti. Laddove il tasso legale sia inferiore al 4% e la sommatoria con i 2 punti previsti sia invece superiore, si applica il tasso massimo del 4%. Se invece il tasso legale supera il limite del 4% si applicherà solo il tasso legale in vigore. aumentato di 2 punti percentuali.